ferentibus super articulis scilicet, An, & quid etiam ultra dictas pecunias, ut supra persolutas respectu omnium possessorum eorumdem Officiorum, & interesse habentium restituendum, seu persolvendum foret, aliisque incidentibus, emergentibus, annexis, connexis, & dependentibus, totoque negotio, citato, & audito dictæ Cameræ nostræ Commissario Generali, audiret, cognosceret, & justitiam faceret, administraret omni appellatione, restitutione in integrum, recursu; & reclamatione penitus remotis, atque sublatis, prout fusius continetur in ejusdem nostri Motus proprii cedula, publicè sub die prima Aprilis 1678. (ut uniquique innotescere posset) in locis solitis, & consuetis hujus Almæ Urbis per Cursores nostros affixa, & publicata, ad quam cedulam propterea cum omnibus, & per omnia relationem haberi volumus, atque mandamus. Cumque in executionem Cedulæ Motus proprii, ut supra publicatæ, infrascripti olim Secretarii, sive prædictorum Officiorum possessores, nempe dilecti filii magister Dominicus Maria Cursius unitim cum Abbate Laurentio Leccio, Magister Franciscus Maria de Victoriis, nec non Princeps D. Augustinus Chisius, Princeps D. Angelus Alterius, Princeps D. Gaspar Alterius, Dux Franciscus Maria Salviatus, Marchio Thomas Sigismundus Raggius, Marchio Patritius de Patritiis, Eques Philippus de Acciajolis Eques Lucas Antonius Cicciporcius, Card. Acciajolus Cardinales Jacobus, & Felix Rospiliosii cum Principe D. Joanne Baptista Rospiliosio, Archihospitale Sancti Spiritus in Saxia, Capitulum, & Canonici Sancti Eustachii Urbis, Abbas Aloysius, & fratres de Bonacursiis hæredes sel. mem. Cardinalis Bonacursi de Bonacursiis justificaverint coram Reverendissimo Cardinali Ginetto, tunc Thesaurario, pretium ab eis Datariæ, sive Cameræ nostræ pro eorum officiis persolutum, illud proindè ad tenorem eorum justificationis, prædictique Motus proprii cedulæ respectivè fuerit ipsis restitutum, mediantibus ordinibus nostris Sacro Monti Pietatis directis, & sub diebus 27. 28. & 29. Aprilis 1678. 4. & 20. Maii, 3. Junii, ac respectivè 9. & 29. Junii ejusdem anni, ac 8. Aprilis, & 13. Septembris 1686. Sen. &c. confect. Cum autem æquè dilecti filii nostri Magister Franciscus Nicolinus, Magister Joseph de Aste, Magister Franciscus Maria de Victoriis, Magister Marcellus Duratius, Magister Joannes Baptista Costagutus, necnon Princeps Joannes Baptista Pamphilius, Cardinalis Sigismundus Chisius, Cardinalis Pamphilius, Marchio olim Bartolomæus Ruspulus, Venerabile Archihospitale ad Sancta Sanctorum, pariter dicti Collegii Secretarii, sive prædictorum Officiorum possessores non justificaverunt aliquid fuisse ab eis Datariæ, sive Cameræ nostræ pro dictis eorum officiis persolutum, prætium illud propterea neque eis restitutum, nec minus in præfato nostro Sacro Monte Pietatis ad eorum creditorum, juxta dictæ cedulæ tenorem depositum extiterit. Disputato autem successivè à nostro Tribunali Rotæ coram Magistro Antonio Albergato ejusdem Tribunali Decano, articulo, sive dubio super quantitate pretii restituendi, tam ad instantiam Secretariorum, qui dictum pretium ab eis justificatum rehabuerunt, quam etiam ad instantiam eorum Secretariorum, quibus restitutum non fuit ex eo quia ab eis Datariæ, sive Cameræ Apostolicæ, aliquod pretium persolutum fuisse justificatum non fuit, prout eis tanquam in hujusmodi causa Auctoribus justificandum erat, stante quod per Cameram nostram, nil aliud quam ab iis desuper indebitè forsan molestantibus se tueri, ac defendere faciendum esset, ab eadem Rota sub die 16. Junii 1679. responsum fuerit esset restituendum pretium illud, quod quilibet ex Secretariis in sui Officii emptione, sive in favorem Dataria, & Cameræ Apostolicæ, sive in favorem resignantium prædicta Officia erogasset, ac superinde etiam decisionem eadem Rota ediderit, ad quam relatio habeatur. At pro parte Cameræ nostræ, nova desuper petita audientia, eaque sibi concessa, & causa hujusmodi, etiam deductis juribus, & rationibus, ut ruque parte sub die 13. Maii, & 7. Junii anni 1680. informante, proposita, ac postmodum, & sua die 19. ejusdem mensis, & anni 1680. reproposita, eadem Rota à decisis sub antedicta die 17. Junii 1679. recessit, eamdemque Reverendam Cameram non teneri restituere olim Secretariis, nisi pretium à Dataria, sive Camera revera, & cum effectu receptum, licet in majori quantitate ab illis, seu eorum Auctoribus, pro habendo Officio, resignantibus persolutum, firmavit, ac etiam deinde, & sub die 17. Martii anni 1681. eadem causa discutienda, iterum proposita, & disputato dubio, an esset standum in primo, vel secundo loco decisis, eadem Rota, benè prius perpensis in utraque decisione deductis, in secundo loco decisis standum esse responderit, prout ex duabus decisionibus, altera scilicet sub die 7. Junii, & altera sub die 19. ejusdem mensis, & anni emanatis latius apparet; Post hæc autem eadem Rota suum tradiderit votum, & ad illius formam, idem Thesaurarius noster Cameræ nostræ favore sub die 5. Julii dicti anni 1681. per acta Liberati dictæ Cameræ Secretarii, desuper tuleritsententiam tenoris sequen. videlicet, Christi nomine invocato, pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitivam Sententiam, quam de Voto Sacræ Rotæ, omnibus RR. Patribus suffragia præstantibus, in his scriptis ferimus, in causa, & causis coram Nobis vertentibus, etiam in vim Motus proprii Sanctissimi Domini Nostri Innocentii Papæ XI. sub datum apud Sanctum Petrum Kalendis Aprilis Anno secundo, omni appellatione penitus remot. & sublat. inter Reverendam Cameram, & Datariam Apostolicam respectivè, ac Illustrissimum, & Reverendissimum D. Sanctem de Pilastris ejusdem Sanctiss. Domini Nostri, & Cameræ Apostolicæ Commissarium Generalem ex una, & Venerabile Archihospitale Sanctissimi Salvatoris ad Sancta Sanctor., Venerabile Archihospitale Sancti Spiritus in Saxia, Reverendiss. Capitulum, & Canonicos S. Eustachii Urbis, Illustrissimum D. Marchionem Bartholomæum Ruspulum, Illustr. & Excellentiss. D. Ducem Franciscum Mariam Salviatum, Illustrissimum, & Excellentissimum D. Principem Joannem Baptistam Pamphilium, Illustrissimum D. Marchionem Sigismundum Raggio, Illustrissimos, & Reverendissimos Dominos Marcellum Duratium, Joannem Baptistam Costagutum, & Josephum de Aste, Illustrissimum, & Excellentissimum D. Principem Augustinum Chisium, Illustrissimum, & Reverendiss. D. Franciscum Mariam de Victoris, Illustrissimam D. Franciscam Piccolomineam de Chisiis matrem, & hæredem claræ memoriæ Cardinalis Sigismundi Chisii, & Illustrissimum, & Reverendiss. D. Franciscum Nicolinum, Eminentissimum, & Reverendissimum D. Cardinalem Nicolaum Acciajolum, Illustrissimum Dominum Equitem Philippum Acciajolum, Illustrissimos, Excellentissimos Dominos Ducem Joannem Baptistam Rospiliosium, & Principem Gasparem de Alteriis, Illustrissimum D. Equitem Lucam Antonium Cicciaporcium, Reverendissimum D. Abbatem Aloysium Bonacursium, & Illustrissimus Dominos Simeonem Joannem, & Prosperum de Bonacursiis, hæredes clar. mem. Cardinalis Bonacursii de Bonacursiis, & Illustrissimum, & Reverendissimum D. Dominicum Mariam Cursium, ac Reverendissimum D. Abbatem Laurentium Leccium olim Officiales, & Secretarios Apostolicos partibus ex altera, de, & super articulo, seu articulis An, & quid supradictis Dominis olim Secretariis Apostolicis, seu Officiorum prædictorum possessoribus, seu in eis interesse habentibus debeatur, seu per Reverendam Cameram, vel Datariam persolvendum sit, ultra pecunias ex causa singulorum Officiorum prædictorum ad manus ejusdem Reverendæ Cameræ, seu Datariæ, sive eorum Officialium verè, & effectivè, & realiter deventas, & in vim supradicti Motus proprii Sanctissimi, mediante Sacro Monte Pietatis Urbis, jam restitutas, & solutas rebusque aliis in causa, & causis hujusmodi, in actis causæ latius deductis Voto prædictæ Sacræ Rotæ in actis Notarii Causæ exhibito, atque producto, dicimus, decernimus, declaramus, pronunciamus, & diffinitivè sententiamus eisdem Dominis olim Secretariis Apostolicis seu Officiorum prædictorum possessoribus, vel in eis interesse habentibus, ultra pecunias ex causa singulorum Officiorum prædictorum ad manus ejusdem Reverendæ Cameræ, seu Datariæ, sive eorum Officialium verè, effectivè, & realiter deventas, & ut supra respectivè restitutas, nihil aliud deberi, seu persolvendum esse, & ad majorem, seu ulteriorem solutionem dictam Reverendam Cameram, seu Datariam non teneri, nec obligatas esse, & propterea eamdem Reverendam Cameram, & Datariam Apostolicam respectivè absolven. & liberan. fore, & esse ab ulteriori, seu majori solutione pecuniarum, ultra summas verè, & effectivè, & realiter, ut supra diximus, eidem Reverendæ Cameræ, seu Datariæ sive eorum Officialibus, ratione cujuslibet Officiorum persolutas, & respectivè restitutas, prout absolvimus, & liberamus, & pro absoluta, & liberata haberi volumus, & mandamus, molestationes, vexationes, & perturbationes eisdem Reverendæ Cameræ, seu Datariæ per ipsos Dominos olim Secretarios Apo-

Apostolicos, seu Officiorum prædictorum possessores, seu in eis interesse habentes respectivè datas, & illatas fuisse, & esse nullas, irritas, inanes, & de facto dotatas, & uti tales declaramus, eisdem Dominis olim Secretariis Apostolicis prædictis, seu Officiorum prædictorum possessoribus, seu in eis interesse habentibus, super præmissis perpetuum silentium imponendum fore, & esse prout imponimus, & ita dicimus, decernimus, declaramus, pronunciamus, & diffinitivè sententiamus, non solùm isto, sed, & omni alio meliori modo, &c. Ita pronunciavi ego Joannes Franciscus Ginettus Thesaurarius Generalis, etiam uti Judex De. Licet autem causa per hujusmodi sententiam sit terminatam, nec possit esse locus ulteriori disputandi, attento quod in supradicto Motu proprio commissa fuit cum clausulis omnem appellationem, reclamationem, recursum, & restitutionem in integrum penitus excludentes, nihilominus pro majori cautela, Motu proprio, ac ex certa scientia, deliberataque voluntate nostris, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine totum, & integrum tenorem, nedum præinsertæ sententiæ, ac dictæ cedulæ Motus proprii suppressionis dictorum Officiorum, verùm etiam omnium prædictarum decisionum, & aliorum quorumcumque jurium, & actorum licèt hic non expressorum, & necessariò forsan exprimendorum de verbo ad verbum præsentibus pro expressis, & registratis habentes, præinsertam sententiam, licet aliquis ex Secretariis præfatis forsans non comparuerit, sive comparuerit, nihilominus tanquam super statu, & contra legitimos contradictores, ipsiusque corporis, vel Collegium majorem partem constituentes latam, Motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus confirmamus, & approbamus, illique Apostolicæ firmitatis robur addicimus, omnibusque, & singulis etiam formalibus, & substantialibus, ac tam juris, quàm facti defectibus, cæterisque aliis, qui in præmissis quomodolibet, quomodocumque, & qualitercumque forsan intervenisset, defectus, Motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, omnino supplemus, ac pro potiori Camera, seu Datariæ nostræ cautela Secretariis ipsis desuper perpetuum silentium imponimus, ac tam Auditoribus dictæ Rotæ, quàm quibusvis aliis Judicibus ordinariis, vel delegatis nunc, & pro tempore existentibus, etiam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, & quibuscumque aliis, quamvis speciali mentione dignis, ne de statu, & meritis causæ hujusmodi, ac dictorum Secretariorum prætensionibus nunc, & quandocumque in futurum cognoscere, minusque Secretarios ipsos ad litis, & causæ prædictarum prosecutionem, etiam vigore cujuscumque commissionis, seu rescripti à nobis, vel Romano Pontifice pro tempore existen. forsan examinan. admittere, aut desuper quomodocumque audire, seu aliàs in hujusmodi causa ad aliquos actus procedere quomodocumque audeant, seu præsumant, inhibemus, & interdicimus, Decernentes propterea sententiam, ut supra favore dictæ Cameræ nostræ contra præfatos olim Secretarios Apostolicos latam, omniaque, & singula in ea contenta, & expressa quæcumque, firmitate inconcussa subsistere, & inviolabiliter attendi, & observare debere, ac Cameram nostram prædictam contra formam, & tenorem præinsertæ sententiæ, præsentisque nostri Motus proprii cedulam non molestari, inquietari, aut aliàs quomodolibet perturbari posse, minusque hanc nostri Motus proprii cedulam subreptionis, vel obreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis nostræ, vel alii cujusvis defectus subjacere, minusque illam, nec sententiam præfatam, ac in eis contenta quæcumque, ex quavis causa, ratione, occasione, vel pretextu, tam cogitatis, quàm incogitatis in totum, vel in partem argui, aut impugnari, retractari, notari, annullari, vel invalidari, in jus, vel controversiam revocari aut ad juris limites reduci, vel adversus illam restitutionem in integrum, oris aperitionem ad viam, seu juris terminos reductionem, aut aliud quodcumque juris, & facti remedium impetrari, aut etiam Motu proprio concedi, nullatenus posse, neque debere, sed illam perpetuò validam, ac efficacem existere, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, & si secus fiet, quoties factum fuerit, toties validiora, & efficaciora perpetuò fore, & esse, ac censeri, sicque, & non alias in præmissis omnibus, & singulis per quoscumque judices ordinarios, & extraordinarios, Commissarios, Delegatos, & Subdelegatos, necnon Sacri Palatii Apostolici Auditorem, Cameram, illiusque Camerarium, Thesaurarium, Decanum, Præsidentes, Clericos, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam latere Legatos in quacumque instantia (sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate) perpetuò judicari, & definiri debere. Irritumque, & inane quidquid super iis à quoquam contigerit attentari, seu innovari, dictosque Secretarios perpetuò ad ejusdem sententiæ observationem obligatos fore, & esse pariter decernimus, & declaramus non obstantibus præmissis, neque quibusvis Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, etiam Constitutionibus desuper in genere, vel in specie editis, statutis, reformationibus, privilegiis quoque, & indultis, & litteris Apostolicis etiam Motu proprio, & cum quibusvis clausulis, & decretis etiam irritantibus, aliisque quibuslibet facultatibus, & clausulis, etiam efficacissimis, insolitis, & derogatoriis, ac derogatoriarum derogatoriis, seu sub quibuscumque aliis tenoribus, & formis concessis, & roboratis, necnon Cameræ, & Cancellariæ regulis, præsertim de jure quæsito non tollendo, jubus, legibus, stylis, usibus, consuetudinibus, cæterisque aliis dispositionibus in contrarium quomodolibet in præmissis facientibus. Quibus omnibus, & singulis etiamsi de illis expressa, & specifica mentio facienda foret, eorum tenores hic pro expressis, ac de verbo ad verbum, pro insertis, & registratis habens, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expressè ad præfatum effectum derogamus cæterisque contrariis quibuscumque. Decernentes insuper huic nostræ Motus proprii cædulæ solam Signaturam nostram, & absque alia data sufficere, illique, & transumptis ejus manu cujus Cameræ nostræ Secretarii, & Cancellarii subscriptis, ac sigillo alicujus personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, plenam in Judicio, & extra, & ubique Locorum fidem adhiberi debere, regula quavis, aliisque contrariis non obstan. quibuscumque.

Visa Jo: Baptista Cardinalis de Luca.

Die Veneris 30. Januarii 1682. supradicta cædula Motus proprii Sanctissimi, plena Camera Apostolica exhibita, præsentata fuit, illaque commissa Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Gaspari Cavalerio ejusdem Cameræ Clerico. Deinde verò die 20. Februarii subsequentis, citato desuper Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Sancte de Pilastris Sanctissimi Domini Nostri Papæ, & ipsius Cameræ Commissario Generali, ad rationem præfati Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Cavalerii admissa, & registrata fuit in libro Signaturam Sanctissimi Domini Nostri Domini Innocentii Divina Providentia Papæ Undecimi sub fol. . . . .

Placet Motu proprio B.

NUM. XXIII.

Discorso dell'istesso Autore del Trattato, avanti le dispute Rotali; circa la suppressione del Collegio de' Secretariati Apostolici fatta dalla Santità di Nostro Signore Innocenzio Undecimo.

Col presupposto di parlare particolarmente con persone disapassionate, savie, & erudite, secondo il detto dell' Apostolo.

Scientibus enim legem loquor.

SOMMARIO.

1 *Se il Principe Sovrano sia tenuto rendere conto delle sue operazioni à Sudditi.*
2 *Come sia obligato, dalla lege di natura, o delle genti.*
3 *Della distinzione tra la podestà ordinaria, e l'assoluta.*
4 *Si dichiara quel, che si dice nel numero primo.*
5 *L'interesse affuscina l'intelletto.*
6 *Della ragione, per la quale si dannano le azioni del Principe.*
7 *Della differenza tra il Papa, e gli altri Principi.*

8 *Narazione del fatto sopra questo Collegio.*
9 *Delle ragioni di sopprimerlo.*
10 *Della suppressione fatta, e del suo modo.*
11 *De' punti della questione.*
12 *De' motivi, che giustificano la soppressione.*
13 *Che non vi sia obligo di restituire l' incerto, e l' illiquido.*
14 *Delle ragioni dell' essersi commessa la causa in Ruota.*
15 *Si riferiscono le quattro opinioni sopra il punto.*
16 *Nella causa propria, si può abbracciare l' opinione più mite nel foro esteriore.*
17 *A qual fine sia ordinato il discorso.*
18 *Della diversità delle persone, e degli atti nel Principe.*
19 *Si dichiarano le regole, e le autorità in questa materia.*
20 *Si danno sopra ciò gli esempj.*
21 *Della distinzione de' casi, quando il Principe dispone delle robbe, e ragioni de privati, e quando dispone delle cose da esso concedute, si danno gli esempj.*
22 *Le provisioni generali del Principe si paragonano à fulmini, ed agli altri casi furtuiti.*
23 *Quando la legge sia generale.*
24 *De' casi particolari, ne' quali non si è restituito il prezzo.*
25 *De' Luoghi Pii interessati nella suppressione.*
26 *Che le riforme siano prejudiciali al publico si dichiara.*
27 *Se sia espediente impinguare la Città Metropoli.*
28 *Di alcune massime generali confacenti al proposito.*
29 *In che consista la Camera del Principe.*
30 *Se il prezzo degl' Officii sia capitale, ò frutto.*
31 *Di alcuni presupposti generali.*
32 *Che le donazioni de Principi devono essere ferme, si dichiara.*
33 *De due atti, che si occultano nelle donazioni degli officii.*
34 *Che cosa operi il comperare dagli altri gli Officii, col consenso del Papa.*
35 *Del concorso di quelli, i quali trattano ugualmente del danno, quale debba prevalere.*
36 *Si dichiara il detto, che sotto il buon Principe deve essere mala la causa de Fisco.*
37 *Il restituire quel, che non si ha avuto importa pena.*
38 *Che biasimano i non interessati quasi dannano la soppressione.*
39 *A creditori è espediente, che il debitore sia diligente economo.*
40 *Delle doglianze de' particolari interessati contra il ben publico.*
41 *Dell' osservanza degli altri Paesi, e Principati.*
42 *Quando si debba attendere la legge degl' altri Paesi.*

1 IL Principe sovrano è esente dall' obligo di render conto delle sue operationi à proprii sudditi, come sciolto da ogni vincolo di legge humana, per esser solamente soggetto alla legge divina, la quale contiene in se quell' altra legge non scritta, che si dice di natura, e per conseguenza
2 è tenuto a render conto delle sue azioni à Dio solo; Imperciochè quell' obligo, al quale, così i Giuristi, come i Teologi, e più i politici lo stimano soggetto nell' osservare quella legge parimente non scritta, ed ideale, la quale si dice delle genti, camina a rispetto dagli altri Principi come uguali, overo degli altri, i quali non siano suoi sudditi; E ciò per quella ragione, che con essi non fà figura di Signore, e di sovrano, mà più tosto di privato contrahente, non già a rispetto de' sudditi.
3 E se bene gli accennati Theologi, e Giuristi, distinguendo due specie di podestà, ordinaria, ed assoluta, niegano alla prima ogni vigore, quando non vi concorra la causa publica, anche con i sudditi, e particolarmente ne' contratti correspettivi, ne' quali è stimato come un privato contrahente, concedendosi il di più alla podestà assoluta; Nondimeno ciò, che sia nel foro interiore, a rispetto del quale si lascia il suo luogo alla verità, per quel, che appartiene all' esteriore, del quale solamente si parla, quando vi concorra la certa, e la determinata volontà del sovrano, tal distinzione merita più tosto dirsi favolosa, & ideale, come fondata nella sola formalità delle clausole, e delle parole in modo che ciò merita annoverarsi tra le simplicità de' sudetti Professori.
4 Tuttavia a guisa di quello, che le leggi dispongono del medesimo Principe, che quantunque sia sciolto dalle leggi, deve nondimeno per quella forza, che li fa la ragione, e la convenienza, secondo quelle vivere, e regolare le sue azioni, perlochè i medesimi Professori distinguono le due specie di forza, una chiamata coattiva ne' sudditi, e l' altra direttiva nel Principe, o in altro Superiore; Si stima onesto, ragionevole, e degno di molta lode, quando l' atto sia compatibile col mantenimento del decoro, e con la conservatione della maestà, che anche il Sovrano faccia tal rendimento di conto, e giustifichi le sue operazioni con i sudditi; così per maggior sodisfazione, e consolazione de' medesimi, acciò non apprendono, che si voglia adoperare quella podestà assoluta, l' essercizio della quale, quando non vi concorra la giusta causa, produce la tirannia. Come ancora per giustificarsi appresso altri Principi, e Popoli non sudditi, da' quali siano sinistramente intese quelle azioni, le quali veramente sono giuste, e ben regolate, onde possono cagionar scandalo, o sinistro concetto, pregiudiziale al buon governo del Principato, e della Republica, regolandosi col detto dell' Apostolo, che siamo debitori, non solamente a' savii, ma anche agli ignoranti, de quali maggiormente abbonda, ed è ripieno il Mondo.

Maggiormente, quando l' azione ferisce l' interesse d' alcuni privati; Imperciochè venendo l' intelletto umano troppo affascinato, & alterato dalla passione dell' interesse proprio, quindi segue, che ogni azione, per buona, e per ragionevole che sia, venga stimata per mala, e per irragionevole, perlochè se ne fanno le doglianze, e se ne spargono i clamori, a' quali con molta facilità dal volgo si presta credito, e senz' altro discorso si forma il giudizio, così per l' uso più commune del volgo ignorante di fermarsi nella prima opinione dell' intelletto, senz' altro discorso; come ancora per la gran simpatia, ed amicizia stretta, che ha il Genere humano con la satira, e con la maledicenza, anche quando sia de' privati uguali, molto più, e senza paragone, quando sia de' Principi, e de' Superiori: Imperciochè abborendo naturalmente l' huomo di ubbidire, e riverire un' altr' huomo, il quale dalla natura è creato ad esso uguale, e costringendolo a ciò la forza, non fa in altro modo vendicarsi, e sfogar la sua passione, che col censurare, e malignare le operazioni del dominante, che però conviene di sincerarle al possibile, e di publicare quei motivi, che le rendono giuste, e ragionevoli.

E se ciò procede generalmente in ogni Principe, ed in
7 ogni commandante, molto più deve praticarsi dal Papa, anche in quello, che riguarda il governo politico, e civile del suo Principato temporale. Imperciochè se bene in questo non si considera come Capo, e Vescovo della Chiesa Universale, e come Vicario di Christo, ma come ogni altro Principe temporale, essendo queste due persone formali affatto distinte, benchè siano congionte in un' istessa persona materiale: Tuttavia questa unione in esso cagiona qualche maggior' obligo, così perchè il volgo ignorante non capisce sì fatta distinzione, ne a quella riflette; come anche perché essendo Padre, Pastore, e Maestro degli altri Principi e Popoli Christiani, deve a questi servir di norma, e di essemplare, anche in quello, che riguarda il governo della sua casa privata, per la sentenza troppo volgare dell' Apostolo; parlando del Vescovo, che che non facilmente sapra ben governar la Chiesa quello, il quale non sappia ben governare la propria casa.

Venendo dunque all' essame del tema proposto. Costu-
8 mandosi per la Sede Apostolica, e per i Sommi Pontefici da tempo antico, senza che fin' ora si abbia certa notizia del principio, e della primiera introduzione, di avere un certo numero de' Segretarii Apostolici versati, ed eccellenti in ogni genere di lettere, e de negozii, così per la spedizione de' Brevi, e delle lettere Apostoliche, come per il maneggio de' più gravi affari, e negozii appresso i Principi, e le Republiche, e de quali Segretarii le più antiche memorie fin' hora si hanno negli atti de primi Pontefici, dopo la cessatione dell' ultimo più di tutti lungo, e più pernicioso Scisma sedato nel Concilio di Costanza, cioè Martino Quinto, ed Eugenio Quarto, e non essendo di essi stabilito il numero, il che cagionava molti inconvenienti; Il Pontefice Calisto Terzo lo stabilì, e lo prefisse in sei, a guisa di quel, che Eugenio Quarto, Sisto Quarto, ed il medesimo Calisto, ed altri Pontefici fecero ne' Tribunali della Signatura, e della Ruota, e della Camera, ed in altri Collegii della Curia, e lo confermò il Pontefice Pio Secondo, negli atti del quale si leggono, che fossero officii venali, uno de' quali col pagamento del suo prezzo ne concedè al celebre Istorico Platina,

na, Scrittore delle vite de' Sommi Pontefici, il quale dal Pontefice Paolo Secondo successore ne fu privato, del che dolendosi egli accerbamente, e con qualche eccedente risentimento, ne riportò una lunga carcerazione di tre anni, ed altri travagli, conforme da esso medesimo nella vita del detto Pontefice Paolo Secondo si narra, benchè si possa dubitare, che quello fosse una specie d' officio diversa. E negl' atti di Sisto Quarto successore si fa parimente menzione di questi Segretarii, per occasione d' una lite di precedenza tra essi, e gli Avvocati Concistoriali, a loro favore decisa.

Essendo dunque le cose in questo stato, il Pontefice Innocenzo Ottavo nell' anno 1487. ritrovandosi la Sede, e la Camera Apostolica in un gran bisogno di denaro, a segno che per alcune spese, che bisognò farsi per liberare la Città di Roma dall' insolenze, e delitti di alcuni huomini armati, li convenne d' impegnare a Mercanti per cento mila scudi il Triregno, overo la Mitra giojellata, ed altri arnesi pretiosi Pontificii, accrebbe il numero de' sudetti Segretarii in altri ventiquattro, con che si andassero estinguendo i sei antichi, onde il loro Collegio fosse col tempo
5 de soli ventiquattro, concedendoli molte prerogative, e particolarmente creandoli veri Prelati nel Palazzo Apostolico, e famigliari, con assegnarli alcuni emolumenti, in riguardo de quali questo novo Collegio li pagò ducati 62400. d' oro di Camera, che in quel tempo importavano scudi 85. mila incirca di moneta, per estinguere il debito sudetto, narrando che ciò fosse per cagionare molto decoro, e maestà alla Sede Apostolica, ed alla Corte Romana, e disponendo, che in caso di revocazione, o alterazione di questi officii se li dovesse restituire l' intiera somma de sudetti 62400. ducati, senza che possa pretendersi imputazione alcuna degli emolumenti, che trattanto si ottenessero; E riservandosi la facoltà di eleggere, e deputare di
6 vantaggio un Segretario domestico, de l' opera del quale potesse il Papa pro tempore valersi per l' espedizioni segrete.

E perchè alcuni pochi idonei, ed immeritevoli desideravano, e procuravano con varii modi d' ottenere sì fatti officii contro il suo desiderio, e mentre, che era stata, ed era, che à questo Collegio si ammettessero solamente persone qualificate, per la buona amministratione dell' officio, però con altro suo breve nell' anno 1488. dichiarò, che niuno si ammettesse, il quale precedente l' essame, non fosse approvato, e ricevuto dall' istesso collegio.

Di questi Officii Alessandro Sesto immediato successore, nell' anno 1502. ne donò uno in perpetuo all' Ospedale del Salvatore ad Sancta Sanctorum, e nell' anno 1539. Paolo Terzo, facendo una permuta con l' Ospedale di San Spirito, delli Casali posseduti dalla Camera Apostolica di Polidoro, Statua, e Tomoletto con li Castelli di Borghetto, San Leonardo, Crocciano, e Valerano, e la Tenuta di Falarese, posseduti per detto Ospedale per una sovrabondante ricompensa concedè al detto Ospedale parimente in perpetuo un' altro de' medesimi officii, e nell' anno 1561. possedendosi a vita uno di questi officii per il Cardinal Farnese, questo col beneplacito di Pio Quarto diede al Capitolo di S. Eustachio per scudi undeci mila, in pagamento di parte del prezzo d' un Casale, che è nominato Torre Vergata, che comprò dal Capitolo per scudi quindici mila, col patto, che nel caso (fin d' all' hora previsto, e forse temuto) della suppressione, ed annichilazione di questi officii, fosse tenuto pagare i detti scudi undeci mila, overo restituire il Casale, col ripigliarsi i restanti scudi quattro mila da esso pagati.

Mà perchè essendo vacato uno delli antichi sei officii, i quali secondo la prima convenzione spettavano al Collegio, il B. Pio Quinto nell' anno 1568. lo vendè al Cardinale de Medici per scudi cinque mila cinque cento, per valersene nelle spese della famosa Armata Navale contro il Turco, e di ciò resentendosi il Collegio, si venne a certa convenzione, e con tal' occasione questo Pontefice confermando gli antichi privilegii, e concedendone anche degli altri, stabilì con un Moto proprio, tra l' altre cose, che in ogni caso di suppressione, o alterazione di questi officii dovesse il Papa restituire a ciascun' officiale quel denaro, per il quale costasse, che avesse comprato, overo havuto l' officio.

E finalmente col presupposto, che tra il sudetto Segretario domestico de' Brevi, ed il Collegio nascessero continue discordie, Sisto Quinto nell' anno 1586. con la narrativa, che il medesimo Collegio fosse ripieno d' uomini insigni, ed atti alla spedizione de' negozii, supprimè il detto Segretario domestico, e l' unì al Collegio, del quale in ricompensa li furono pagati scudi venticinque mila d' oro, per i quali non havendoli alla mano, ottennero facoltà d' erigere un Monte non vacabile a sei per cento, con l' obligo d' estinguerlo nel termine di anni sei, e che non estinguendolo potesse il Tesoriero valersi degli emolumenti per far l' estinzione; Come anche nell' anno seguente il medesimo Sisto supprimè l' altro Segretariato domestico per Brevi a' Principi, e parimente l' unì al Collegio, il quale perciò li pagò altri scudi dodici mila d' oro, per quali ottenne di fare un' altra aggiunta al detto Monte, con la proroga dell' estinzione per anni dodeci, benchè mai quella sia seguita, sicchè il Monte anche di presente dura, ridotto nell' anno 1669. da Clemente Nono a quattro per cento, con l' obligo d' estinguerlo nel termine d' anni dodeci. Essendoli anche per Gregorio Decimoquinto nell' anno 1623. in occasione d' alcune discordie nate tra il Collegio, e la Camera, concedute alcune altre grazie, che fanno al proposito, del quale si tratta.

Essendo le cose in questo stato, assonta al Pontificato la Santità di Nostro Signore Innocenzo Undecimo, volendo, come era di dovere, per ben sodisfare all' officio suo, haver contezza, ed etatta informazione delle cose più notabili, le quali appartengono all' uno, ed all' altro Principato spirituale, e temporale, fra l' altre cose ha riconosciuto lo stato di questi officii de' Segretarii Apostolici, avendo a ciò dato un grand' impulso l' istanze fatteli nel principio del Pontificato per parte del Collegio contro la Camera, per la bonificazione, overo supplezione di quell' interesse, che importasse il Privilegio di franchizia nelle spedizioni, conceduto per la santa memoria di Clemente Decimo agl' Uditori della Ruota.

In questa recognizione dunque si sono ritrovati trè inconvenienti, ciascuno de' quali meritarebbe dirsi giusto motivo di supprimere sì fatti officii, e Collegio. Il primo, perchè cessano totalmente, così la ragione, come il fine di sopra accenati, per i quali questo Collegio fù introdotto,
9 e respettivamente aumentato; Imperciochè i possessori degli officii de fatto non hanno amministrazione, perizia, ed essercizio alcuno nella spedizione de' negozi, mentre così il Segretario de' Brevi, come quello delle lettere, ò Brevi a Prencipi, come versati nel mestiere, si sogliono deputare ad arbitrio del Papa, fuori del Collegio, ne l' officio porta seco la Prelatura, e quell' altre qualità, e prerogative, che di sopra si sono accenate, conferendosi a persone secolari, per lo più inesperte, ed in età tenera, a guisa di quegli altri officii Popolari, i quali sono in commercio pe' 'l solo commodo, ed interesse borsale, senza alcuna amministrazione, e senza che si richieda l' industria della persona, posciachè se bene il caso porta, che alcuni Signori Cardinali, e Prelati qualificati siano possessori d' alcuni di questi officii, tuttavia ciò segue per acidente, non già che il Cardinalato, o la Prelatura, overo la perizia, ed industria personale si abbia in considerazione; Che però vi entra la regola communemente ricevuta, così da' Filosofi, come da' Teologi, e da' Giuristi, ed anche da' Politici, che quando cessa la causa, deve cessare l' effetto, nè si devono permettere le cose inutili, come aborite dalla natura, e dalla ragione.

L' altro inconveniente è quello delle liti, e controversie, che la prattica insegna d' esserne nate trà questo Collegio, e la Camera, in tutti i tempi, antichi, e moderni, e particolarmente sotto i Pontificati del B. Pio Quinto, di Sisto Quinto, Clemente Ottavo, Gregorio Decimoquinto, e del presente Pontefice regnante, portando ciò l' altro inconveniente della restituzione della potestà del Papa nel fare le grazie, e nel concedere le franchizie delle spedizioni.

Et il terzo inconveniente, di tutti maggiore, e palpabile, è quello del grand' interesse, e pregiudizio, che da questi officii riceve la Camera, il che se in ogni tempo, quando anche la Camera fosse molto affluente, è degno di essere considerato, molto più merita una gran considerazione in questi tempi, che la Camera si ritrova tanto esausta, ed in stato quasi di depressione.

Imperciochè essendosi calcolato quanto sia pervenuto in Camera pe' 'l prezzo degl' officii da gl' odierni possessori, overo da loro Autori, si è ritrovato che il tutto ascende à scudi ducento mila di moneta in circa, per i quali ha pagato di frutto sopra scudi quaranta mila, l' anno, ragguagliando un' anno coll' altro, in modo che l' interesse riesce più del venti per cento.

Nasce

Nasce quest' inconveniente da tre cagioni, l'una perchè quando seguite le vacanze, i Pontefici son stati soliti in gran parte farne donativo a' parenti, o altri amorevoli; L'altra perchè essendo il prezzo in somma considerabile, e concedendo nell' accennata Bolla d'Innocenzo Ottavo, tra gl' altri privilegii quello, che ne sia lecita la rassegna in qualunque stato, anche di pericolosa infermità, quindi segue, che per lo più questi officii, i quali di loro natura si concedono per la vita d'un' uomo, contro la loro natura si rendono quasi che perpetui, mentre con le rassegne trapassono per molte mani, a fegno che una di essi dura per anni cento tredici, l'altro per anni cento nove, l'altro per anni novantasei, e così ne gl' altri, benchè di minor tempo; E la terza, perchè tre de medesimi officii sono perpetuamente in mani morte, cioè in potere de' sudetti tre luoghi Pii.

Per queste ragioni dunque, ed anche per sollievo della Camera, la quale in tal modo aquisterà una rendita di scudi trenta mila in circa l'anno netti, detratto quell'interesse, che li converrà pagare pe 'l prezzo, che dovrà restituire, col parere d'una Congregazione, a tal' effetto deputata, fu stabilito fin dal principio del mese di Decembre passato di venire alla soppressione di questi officii.

Ma perchè nacquero molti dubii, de' quali a basso si discorrerà, sopra la restituzione del prezzo da farsi a ciascuno; Però, stante l' istanze d'alcuni interessari, per togliere a questi ogni protesto di dolgianza, che la Congregazione fosse costituita per lo più da' Ministri della Camera, e della Dataria, da essi stimati parziali, furono aggiunti altri quattro Prelati, piutosto confidenti, e parziali de' medesimi interessati, ed essendosi tenute sopra ciò tre Congregazioni, è seguito, che nello spazio di quattro mesi non è nata determinazione alcuna, con molta probabilità, che per la moltiplicità, e perplessità, degl' articoli, ed anche per la difficoltà di radunare questa Congregazione, per lo più constituita da persone occupatissime, fosse per andar la cosa molto alla lunga, non senza qualche probabile argomento, che le lunghezze studiosamente si affettassero per gl' interessati, ad effetto che valendosi del beneficio del tempo, godessero tra tanto de pingui emolumenti dell' officio, con la speranza, che sopragiungendo altri negozii di maggior premura, a quali convenisse più applicare, questo si abbandonasse, e si desse all' oblivione, conforme in tant' altre cose la prattica ha insegnato.

10 Quindi Nostro Signore, con la sua somma prudenza, e zelo ha rissoluto di venire alla sudetta suppressione, in esecuzione dello già stabilito fin dal principio dell' accennato mese di Decembre, il che sempre nelle Congregazioni si è presupposto, come negozio finito, ordinando a Monsig. Tesoriere, che paghi prontamente a' possessori degl' officii quel denaro, che consti d' essersi realmente per essi, immediatemente, overo mediatamente per i loro Autori, da quali se li è rassegnato l' officio, pagato agl' Officiali della Dataria, così in causa di prezzo, come di Componenda, o altra spesa per la spedizione, commettendo al medesimo, che col voto della Rota, posposta ogni appellazione, decida, e giudichi se la Camera sia tenuta ad altra restituzione, provedendo quanto a luoghi Pii nel modo, che di sotto si dirà, di essi trattando.

Premessa questa serie di fatto, la cui distinta notizia si è stimata totalmente necessaria per formar bene il giudizio sopra quel, che passa, e venendo all' essame del negozio. Quattro sono i punti più generali, i quali cadono sotto questa ispezione. Il primo sopra l'atto della soppressione del Collegio in generale, se con la podestà ordinaria, senza valersi della pienezza dell' assoluta, si sia possuta giustamente fare. L' altro sopra la narrata provisione di restituire per ora solamente quel denaro, che è pervenuto in potere della Camera, rimettendo all' essame della giustizia la restituzione del di più. Il terzo nel commetter questa cognizione al Tesoriero col voto della Ruota; Ed il quarto, il quale ne contiene sotto di se molti, sopra quel di più, che dagl' interessati si pretende doversegli pagare dalla Camera, benchè non l' abbia ricevuto.

11 Quanto al primo punto della soppressione in generale, ed evidenza la giustificano i tre inconvenienti accennati nella narrazione del fatto. Il primo della cessazione della causa, overo del fine, del quale questo Collegio fu eretto, sicchè di presente rimane inutile, e superfluo. Il secondo, perchè produce frequentemente liti, e controversie con la Camera, e toglie al Papa la libertà di far grazie. Ed il terzo del grande interesse, e della gran lesione, che ne risulta alla Camera. Ed a questi si aggiunge il quarto della risolubilità la quale di sua natura è annessa a questi officii, per non dare altrimente l' inconveniente contrario ad ogni legge scritta, e naturale, che il Principe successore, del fatto de' Predecessori, debba esser astretto con grave danno, e pregiudizio della Republica a patire una perpetua servitù, e non potersi già mai liberare da un grave peso, ne di poter mutare la forma del governo, il che se si stima inconveniente, ed irragionevole, anche ne' Principati ereditarj, molto più degl' elettivi, ne' quali il fatto de' Predecessori obliga molto meno i Successori di quel, che sia negl' ereditarii.

12 Il che più chiaramente si comprova dalla Bolla d' Innocenzo Ottavo sopra l' erezzione, mentre in quella si prevede, e si presuppone il caso della suppressione, come anche si presuppone, e si prevede nell' altra Bolla generale di Pio Quinto, e nell' accenato Breve particolare di Pio Quarto, a favore del Capitolo di Sant' Eustachio, sicchè non può dirsi caso esorbitante, ed impensato; laonde da tutte le sudette cose rimane comprovato ad evidenza questo primo punto, come incapace di dubio, in modo che deve attribuirsi ad ignoranza il maravigliarsene, ed in stimarlo caso inopinato, anzi forse merita l' attributo di temerità l' essersi negata, ed impugnata sì fatta podestà.

13 Quanto al secondo punto della provisione presa nel moto proprio di far prontamente restituire dalla Camera quel, che veramente da essa si è ricevuto, rimettendo alla determinazione per giustizia, se si debba restituire il di più, che si pretenda da' possessori degli officii, ancorchè non si sia ricevuto; parimente merita dirsi una determinazione molto ben fondata nella ragione, si che il tacciarla per ingiusta, o vero per irragionevole, negl' interessati sarà effetto scusabile del proprio interesse, e della propria passione; la quale offusca l' intelletto, e fa sempre parer ingiusto, e malfatto quel, che pregiudica al proprio interesse, benchè sia giustissimo, ma ne gl' altri non interessati sarà effetto inescusabile, o d'una grand' ignoranza, overo di una gran malignità, imperciochè da quel, che a basso si discorre sopra il quarto punto della restituzione di quel prezzo, che non si è ricevuto, non si può negare, che almeno la cosa sia molto dubia, e disputabile, e per consequenza ogni legge scritta, e naturale, anche ne' spogliatori, e negli attentatori, e simili, i quali come dalla legge stimati delinquenti, sono strettamente obligati a restituire, ed a rifare ogni danno, ed interesse, benchè da essi non se ne sia ricevuto utile alcuno, come per una specie di pena del delitto, dispone, che basta di pagare prontamente quel, che è certo, e liquido, essendosi pronto, ed obligato a pagare il di più, che sia incerto, ed illiquido, quando sarà liquidato. Dunque molto più con gran ragione si è potuto così provedere in un caso, nel quale non si scorge nella Camera delitto alcuno. E sarebbe una specie di manifesta iniquità il pretendere, che pendente la liquidazione d' un debito incerto, ed illiquido fosse tenuta la Camera patire fra tanto un danno, ed un interesse così eccessivo, come sarebbe, quando anche sussistesse tutta la pretensione, mentre questa batterebbe in scudi seicento mila, gl' interessi de' quali, secondo lo stato presente, non eccederebbero scudi vinti mila, che all' incontro gl' utili, egli emolumenti degli officii eccedono scudi quaranta mila. Ne la disputa sopra l' incidente del maggiore, o minore prezzo potea, o dovea ritardare la sostanza della suppressione già stabilita, fin dal principio di Decembre, in modo che è stato piutosto un' eccesso di benignità, e di convenienza il far godere a' possessori degli officii gli eccessivi emolumenti in questi quattro mesi.

14 Circa il terzo punto dell' essersi ordinato al Tesoriere, che proceda nella Causa col voto della Ruota, sarebbe una manifesta malignità il dolersene, per essersi così risoluto in grazia degl' Interessati, e per maggior loro sodisfazione, eleggendo un Tribunale così qualificato, e deputato a decidere le cause più gravi profane di questo Principato, e le più gravi Ecclesiastiche, e Spirituali di tutto il Mondo Cattolico, Imperciochè se la decisione si fosse commessa al Tesoriere solo gl' Interessati con ragione si potevano dolere, egli si potevano scandalizare, che un solo Ministro Camerale affezionato, ed interessato negli utili della Camera, si fosse constituito Giudice di tanti gravi, e dubbiosi articoli.

Il commetterlo al tribunale della Camera, per altro Giudice competente delle cause Camerali, non era giusto, ne

ne ragionevole, mentre in questo Tribunale siedono quattro principali Interessati, e possessori di questi officii; Ed il far continuare l' accenata Congregazione deputata, col di cui voto si dovesse provedere, darebbe più tosto motivo di doglianze, overo di sospetto a' medesimi Interessati, nel caso, che le resoluzioni sortissero a favore della Camera, mentre, conforme di sopra nella narrazione del fatto si è accenato, già i medesimi Interessati apertamente si dolevano, che questa Congregazione, per la maggior parte, fosse constituita da persone appassionate negl' interessi della Camera, e nelle sodisfazioni del Palazzo. Dunque con molta ragione, e pietà, per maggior sodisfazione de' medesimi Interessati, si è deputato un Tribunale affatto disinteressato.

Ed anche si è avuto il riguardo allo stile di questo Tribunale di dar conto al Mondo delle sue risolutioni, col dar fuori le decisioni, acciò in tal modo a tutti siano palesi le ragioni, e la giustizia di quella Parte, al di cui favore si decida; Oltre che questa materia degl' officii venali appartiene più tosto alla Dataria, che alla Camera; e lo stile della Dataria è di valersi ne' casi dubii del voto della Ruota; Che però appresso il Platina si legge, che quando Paolo Secondo tolse l' officio ad alcuni Possessori di questi, o altri Officii, quelli fecero istanza che conoscesse dalla Ruota, e gli fu negato, conforme anche a basso si narra.

E se bene si dolgano gl' Interessati, e gli altri si meravigliano, e biasimano, che mentre s' era deputata una Congregazione più volte tenuta, non si doveva, senza che questa ne sapesse cosa alcuna, venire alla publicazione del Moto proprio sopra la soppressione; Tuttavia ciò contiene un' equivoco manifesto, cagionato negl' Interessati dalla passione, e negli altri dal non esser informati del fatto, Imperciochè la Congregazione non fu deputata sopra il punto principal e della soppressione, e se a questa si dovesse venire, o nò, ma essendosi ciò stabilito, e rissoluto, con questo presupposto, fu deputata la Congregazione sopra il solo incidente del maggiore, o minor prezzo, che si dovesse restituire, ma perchè ciò si è scoperto molto torbido, e ricerca lungezza di tempo, però si è venuto all' essecuzione dello stabilito, gia da quattro mesi avanti; e nel che la Congregazione non aveva parte alcuna.

Tutta la difficoltà dunque si restringe al quarto, ed ultimo punto, se la Camera sia tenuta ad altra restituzione di prezzo, oltre quello, che li è pervenuto nelle mani. E sopra di questo punto cadono quattro opinioni, due delle quali sono estreme, e due medie. La prima estrema a favore degli Officiali è, che si debba restituire a ciascuno il prezzo corrente, che è di scudi tre mila ne' vent' uno Segretariati vacabili, e di quaranta mila in circa ne' tre perpetui de' luoghi Pii, senza distinguere, se siano compri per minor prezzo, overo se si siano ottenuti per via di donativo.

15 All' incontro l'altra opinione estrema a favore della Camera è, che non avendo Innocenzo Ottavo fatto il contrato con le persone particolari, ma con il Collegio, come una persona intellettuale, al quale in nome de' Successori promise per patto di restituire nel caso della suppressione gl' intieri ducati 62400. ricevuti; Ed essendo massima certa di ragione, che questi corpi universali non si variano con la mutazione delle persone, ma sono sempre li medesimi; Quindi siegue, che senza curarsi de' titoli, con i quali ciascuno diversamente possieda l' officio, basti alla Camera, in conformità della convenzione, restituire al corpo universale del Collegio la detta somma ricevuta, lasciando che disputino tra essi del modo di ripartirseli.

La terza opinione media, più favorevole alla Camera è, che secondo un' intelletto della Bolla di Pio Quinto, altrerativa di quella d' Innocenzo, si debba restituire tutto quel denaro, ch' effettivamente è pervenuto nelle mani della Camera. E ritenendo questa opinione rimarrebbero esclusi i Donatarii, e quei Compratori, i quali hanno causa de Donatarii, ed anche quelli, i quali per via di rassegna hanno compro l' officio a più caro prezzo di quello, che loro Autori lo comprarono dalla Camera.

E la quarta opinione media, più favorevole agli Officiali, è che secondo l' altro intelletto dell' istessa Bolla di Pio si debba restituire a ciascuno quel danaro, che havesse speso per acquistar l' officio, non distinguendo se l' avesse compro immediatemente dalla Dataria, come vacante, o veramente da un' altro possessore per via di rassegna, il quale l' avesse ottenuto per minor prezzo, ed anche in dono. Ed a rispetto de' Donatarii diretti, & immediati, che si debbano stimare come compratori, per quel prezzo, che correva nel tempo della concessione, fingendo, che si fosse compro per il prezzo corrente, il quale dopoi immediatamente se li fosse donato. Maggiormente che i Chirografi de' donativi cantano in questa forma, cioè, che non si dice di donare l'officio, ma di donare il prezzo.

Ciascuna di queste opinioni ha molte ragioni, ed argomenti probabili per la sua parte, in modo che niuna di esse a primo aspeto può dirsi certamente più vera, e più probabile dell' altra, perlochè vi è necessaria la determinazione del Giudice. Imperochè due leggi particolari sopra ciò abbiamo, una d' Innocenzo, e l' altra di Pio; se teniamo la prima, quella letteralmente dispone, che si debbano restituire li ducati 62400. conforme la sudetta seconda opinione estrema. E se teniamo l' altra, si deve solamente restituire il denaro ricevuto, mentre in questo solamente si verifica la parola, restituire, che da essa vien' usata, essendo improprio, che si debba restituire quel, che non si è ricevuto, sicchè le due leggi particolari, le quali sempre devono prevalere alle generali, stabiliscono una di queste due opinioni più favorevoli alla Camera.

E quando, negando, l' una, ed l' altra legge particolare, si voglia camminare con i termini della ragione commune, conforme si pretende dagl' Interessati, e si è scritto per i loro Avvocati, e difensori, in tal caso vi entra maggior dubbio, e con qualche probabilità si può pretendere per la Camera di non esser tenuta a restituire cosa alcuna conforme di sotto si discorre.

16 In questa incertezza dunque, ogni ragione dispone, che il debitore non sia tenuto a fare il Giudice contro se stesso, ma che fin' a tanto che la cosa sia giudicata, possa lecitamente attacarsi al meno, ed abbracciare quell' opinione, che ad esso è più favorevole. E per consequenza con giustizia averebbe potuto il Papa ordinare, che per ora si restituisse prontamente, come, è certo, e liquido il primo prezzo stabilito con la legge della fondazione delli ducati 62400. riservandosi il di più al giudicio della Ruota, in modo che l' aver' abbracciato la terza opinione media, è stato più tosto usare un' equità, ed una gran benignità agli Officiali, eleggendo l' opinione più pregiudiciale alla Camera.

L' esaminare di proposito, e per minuto nel presente discorso tutte le ragioni, ed i fondamenti di ciascuna delle sudette quattro opinioni, non si stima al proposito, così perchè cagionerebbe una prolissità intolerabile, mentre vi bisognarebbe un grosso volume, particolarmente, per molt' altri incidenti de casi particolari, come sono il non essersi estinto a tempo il Monte; l' interesse de' tre luoghi Pii, il punto del Signor Cavalier Acciajoli; l' altro di Monsignor d' Asti; l' altro di Monsignor Corsi, e del Signor Abbate Lecce, e l' altro del Signor Marchese Ruspoli.

17 Ed ancora perche il presente discorso non è ordinato alla decisione della causa, per essersi ciò riservato al giudizio della Ruota, ne meno è ordinato alla difesa delle ragioni della Camera, dovendo ciò appartenere alli Monsignori Avvocato Fiscale, e Commissario, ed altri Defensori della medesima Camera, quando la causa si disputerà, ma è solamente indrizzato a mostrare la giustizia, e la ragionevolezza della provisione presa, e contenuta nel Moto proprio, cioè, che per l' incertezza, ed illiquidità del di più, che si pretende doversi restituire, si è più tosto camminato con una gran benignità, e equità a favore degli Officiali, mentre giuridicamente, e senza offender la giustizia, si favorebbe, come sopra, potuto abbracciare l' opinione più favorevole alla Camera, secondo la Bolla d' Innocenzo.

Tuttavia per qualche notizia de meriti, o almeno della dubiezza della causa, e per mostrare, che per parte degli Officiali si camina con qualche equivoco, e che le autorità, e le regole giuridiche, nelle quali si fondano, sono forse vere ne' suoi casi, ne' quali parlano, ma in verun modo non si adattano al caso, del quale si tratta, come affatto diverso, e del quale niuna delle autorità allegate parla. Conviene riflettere alla distinzione degl' atti, che si fanno per il Principe, ed anche all' altra distinzione delle persone diverse, che per il medesimo Principe si rappresentano; Cioè ch' altri sono gli atti particolari, i quali si fanno, e respettivamente si disfanno, e rivocano dal medesimo Principe, ed altri sono gl' atti generali, i quali si fanno dal medesimo Principe per via di legge, e di provi-

sione

ſione univerſale. Imperciochè negli atti particolari il Principe ſi conſidera come un privato contrahente, e diſtrahente, rappreſentando ſempre queſta ſola perſona ſoggetta alla regola della giuſtizia commutativa; ma negli atti generali, fatti per via di legge, overo di proviſione univerſale, con giuſto, e ragionevol motivo del buon governo del Prencipe, e per beneficio della Republica ſi conſidera, come una diverſa perſona publica di un ſovrano governatore, e moderatore onde le ſue proviſioni, ed ordinazioni vengono reputate come un caſo fortuito, e ſono paragonate al fulmine, che cade dal Cielo, overo alla tempeſta, o all'incendio, overo all'inondazione, ed altri ſimili accidenti.

19 Le regole, e le autorità ſolite addurſi per parte degli Officiali percuotono i caſi particolari, ne quali il Principe fa ſolamente la figura, e rappreſenta la ſola perſona di privato contrahente, e diſtrahente, perlochè malamente, contro ogni ragione ſi adattano al caſo, del quale ſi tratta d'un'atto fatto per via di legge generale dal Principe, come perſona publica, e come ſovrano moderatore del'buon governo univerſale della Republica, e del Principato; Ed in ciò conſiſte l'equivoco manifeſto di molti, mentre in queſto ſecondo caſo non erano per imaginazione i termini dell'evizione, overo della revocazione della donazione, della refezione del prezzo, e de'danni, ed intereſſi, come convenienti al ſolo caſo de' contratti, e diſtratti privati, non già in queſto caſo publico, ed univerſale, nel quale entrano propriamente gli accenati termini del caſo fortuito.

20 Ed eſſemplificando in pratica per maggior chiarezza, e capacità; Nello Stato Eccleſiaſtico vi ſono molte gabelle ſolite concederſi in molti, e diverſi appalti, ſecondo la diverſità, così delle gabelle, come delle Provincie, o delle Città, ed in queſti appalti il Principe ſi conſidera, come un privato locatore, ſoggetto a quelle leggi, le quali parlano del Locatore; ſicchè l'obligano alla preſtazione della patienza, ed all'oſſervanza del contratto, che però ſe reſtando tuttavia ferme, ed in eſſere le gabelle, e reſtando anche generalmente fermi gli altri appalti, voglia il Principe, ſenza demerito, e delitto poſitivo, togliere ad uno l'appalto concedutoli, per darlo ad'un'altro, o veramente farlo amminiſtrare a ſuo commodo, in tal caſo ſi dice violare la fede data, e mancare della dovuta oſſervanza del contratto, e negare quella pacienza, alla quale il locatore è tenuto, facendo ingiuria ad conduttore, e togliendoli le ſue ragioni, perlochè quando non vi concorra il giuſto motivo della cauſa publica, a guiſa d'ogni privato locatore, ſarà tenuto a rifare al conduttore non ſolamente quel, ch'abbia pagato a conto del cenſo, o penſione, ed ogni danno patito in in altre ſpeſe, o preparazioni, ma etiamdio l'intereſſe del guadagno, che era per farvi, anche ſe l'appalto li foſſe ſtato conceduto in dono, overo per una piccola ricognizione, poſciachè ſe bene il donatore non è tenuto all'evizione, tuttavia ciò camminava, quando quella provenga dal fatto del terzo, non già quando dal fatto volontario dell'iſteſſo donatore, violando la data fede; ma ſe ciò ſeguiſſe per giuſta cauſa publica, in tal caſo ſarà tenuto reſtituire quel, che ha avuto, con aſtenerſi dall'eſigere in avvenire quel, che ſe li è promeſſo, ſenza l'obligo ſudetto del refacimento degl'intereſſi, che però ſe l'appalto fuſſe ſtato conceduto in dono, fuori d'ogni dubio, benche ſi tratti d'atto particolare, quando vi ſia il motivo della cauſa publica, non ſarà tenuto a reſtituire coſa alcuna.

Molto più, e ſenza che ci cada principio, o ragione di dubitare, ciò procedere quando ſi camina per via di legge, e di proviſione generale pel giuſto motivo della cauſa publica, e del buon governo del Principato. Che per eſempio ſi ſtimi eſpediente di togliere affatto l'uſo degli appalti, e degli appaltatori in tutto lo Stato, ed in tutte le gabelle, overo in alcune d'eſſe, perchè aggravaſſero troppo i Popoli o veramente perche ſi ſcopriſſe, che gli appalti riuſciſſero molto leſivi, e pregiudiziali alla Camera, che però ſe n'eſtingueſſe il genere, mentre in queſto caſo non ſi troverà forſe autorità, o ragione alcuna, la quale provi, che a quelli, i quali aveſſero avuto l'appalto in dono, ſi debba rifare l'intereſſe.

L'iſteſſo con la medeſima proportione cammina nelle conceſſioni de' feudi venali, alcuni de' quali anche ſe ne donaſſero per benemeriti; Imperciochè ſe il Principe concedente togliеſſe il feudo ad un particolare per concederlo ad un'altro, o per appropiarſelo, in tal caſo entrarebbe quel, che ſopra queſti termini ſcrivono alcun Giuriſti conſulenti, benchè le loro maſſime leguleiche de fatto non ſiano praticate, per quel, che inſegnano l'Iſtorie, e gli annali quaſi di tutti i Principati. Ma ſe ſtimandoſi dannoſo, e pregiudiziale alla Republica, ed al Principato l'uſo de Baroni, e Feudatari, per via di legge ſi revocaſſero tutte le conceſſioni feudali, e ſi ſupprimeſſe tutto il genere de Baroni, o Feudatarii, in tal caſo ſarebbe una mera vanità il pretendere, che il Principe fuſſe obligato rifondere il prezzo a' donatarii, overo a quelli, che l'avaſſero comprati da eſſi, o da altri compratori a maggior prezzo, mentre a ſommo rigore non ſi potrà pretender'altro, che la reſtitutione del denaro pervenutoli nelle mani, per l'equità naturale di non ritenere la robba, e'l prezzo.

Se il Principe faceſſe le conceſſioni a diverſi particolari de molini, i quali ſono alla riva del fiume, o dell'oſterie, che ſono in una ſtrada publica, e conſolare, e dopoi pel buon governo del Principato, e per la cauſa publica riſolveſſe di mutare il letto, overo il corſo del fiume, overo di mutare la ſtrada, conforme nell'età noſtra hà inſegnato la pratica, in modochè que' molini, overo quell'oſterie rimaneſſero inutili, in tal caſo ſarebbe degno dell'irriſione quello, il quale aſſeriſſe, che ſi debba rifare il prezzo, anche a' donatarii, o altri, che hanno cauſa da eſſi, e ch'entraſſero quelle regole, le quali hanno luogo ne'caſi particolari, cioè ſe il Principe toglieſſe un molino, overo un'oſteria ad uno per darla ad un'altro, overo per applicarla a ſe ſteſſo.

Se dal Papa, o da altro ſuperiore, anche per cauſa oneroſa, e per la remunerazione de'meriti, e de'ſervizii ſi concedono a diverſe perſone le Badie, e le Commende, ed altre prelature, o dignità di una Religione, conforme per eſempio ſegue nella Religione di Malta, ed in altre ſimili, in tal caſo non poſſono, ne devono alcuni di queſti Abbati, o Commendatarii eſſerne privati ſenza demerito, e quando qualche giuſta cauſa lo perſuada, ſe li deve dare la ricompenſa, e come i Giuriſti dicono un buon ſcambio. Ma ſe tutta la Religione ſi ſupprime, in modo che le ſue rendite ad altri uſi ſi applicaſſero, in tal caſo certa coſa è, che ciò non non entra, conforme nell'età noſtra più volte ha inſegnato la pratica.

In tanto Monſignor Fagnano cerca, di ſoſtenere, che non ſe gli fuſſe potuto levare l'officio della Penitenziaria, in quanto che tutta via quello remaneva in piedi, e ſi era conceduto ad un altro, ma ſe ſi fuſſe ſuppreſſo tutto il Tribunale della Penitenziaria, e per conſeguenza fuſſero ceſſati tutti gli officii di quel Tribunale, al di certo tal pretenſione ſarebbe ſtata vana, con molti altri ſomiglianti eſempii, che ſopra ciò con molta facilità ſi potrebbero cumulare; ed altrimente il Papa non potrebbe ſopprimere l'officio, ed il Tribunale del Camerlengo, e ſupprimendolo ſarebbe coſtretto a reſtituire così al Camerlengo il prezzo del officio benchè ſe li ſia donato, come anche a tutti gli altri officiali inferiori, e ſubordinati, ilche ſarebbe degno dell'irriſione, quando ſi pretendeſſe.

Dovendoſi ancora avvertire, che altro è quando il Principe per cauſa publica ſi vuol valere delle robbe altrui, col privare i poſſeſſori del total dominio di quelle, come ſono caſe, vigne, oliveti, ed altri poderi, ed altro è, quando voglia valerſi di quel, che è ſuo, e che è anneſſo al Principato, dal quale non ſi può ſeparare nella ſoſtanza, ma ſolamente che ſe ne ſia conceduto a'particolari l'uſo, overo un certo dominio ſubalterno per gli emolumenti, che a vita, o ad altro tempo ſe ne riportano, per ſcorgerſi una gran differenza tra un caſo, e l'altro. 21

Come per eſempio, determinò Aleſſandro Settimo per sbrigar la piazza della Rotonda, di ridurre in buono ſtato la piazza di pietra, perlochè fece ſpianare alcune caſe, ed anche una Chieſa, ed è probabile, che a padroni delle caſe rifaceſſe il prezzo, ſopra di che ſi laſcia il ſuo luogo alla verità, ma non rifece i danni, e gl'intereſſi al Capitolo della Rotonda, per la mutazione dello ſtato di quella piazza, perche in ſoſtanza la piazza è del Principe, per conceſſione del quale il detto Capitolo ne otteneva, e ne ottiene alcuni emolumenti.

Più ſimile, e più al propoſito è l'eſempio di piazza Navona; Imperciochè anticamente molti per conceſſioni Apoſtoliche, ſeguite parte per via di donativo, e parte per via di compra, godevano alcuni ſiti per la vendita de'frutti, e degli altri vittuali, dal che cavavano un gran emolumento; Ma quando Innocenzo Decimo riſolvè di mutare lo ſtato di quella piazza, e di sbrigarla di quei continui impedimenti, traſportando la vendita de vittuali alla piazza della Rotonda, e di Sant'Euſtachio, non perciò fu rifatto a' padroni de' ſiti coſa alcuna, con ſomiglianti caſi.

Anzichè nelle robbe proprie, ed in piana ragione di dominio de' privati, quando ſi tratta di qualche uſo generale, e che la borſa publica per l'impotenza de' ſudditi, o per altri biſogni non puo ſupplire, tuttavia non ſi fa riſtitione alcuna, conforme l'Iſtorie, egl'Annali in tutti i Principati inſegnano in tutti i tempi.

22 Ma tralaſciando i fatti degl'altri Principati, ed anche gli antichi di queſto, del quale ſi tratta, e valendoſi di quello, che nell'età noſtra ſi è viſto, e ſi è praticato; Quando nella guerra della Sede Apoſtolica con i Principi dell'Italia, verſo il fine del Pontificato d'Urbano Ottavo ſi fè la tagliata degl'oliveti, vigne, caſini, ed altri poderi vicino la Città d'Orvieto, e che in Roma ſi ferono le nuove fortificazioni, con il devaſtamento di molti caſini, vigne, e poderi, nulla ſi rifece; come anche nulla ſi rifece nella demolizione di Caſtro, per la ragione, che le leggi, e le proviſioni generali non ſoggiaciono alle regole de' caſi particolari, mentre la proviſione univerſale, conforme ſi è detto di ſopra, vien paragonata a' fulmini, ed alle tempeſte, o altri ſimili accidenti, e per conſeguenza ſi dice un caſo fortuito, ad un infortunio, per il quale non ſi può dimandare evizione, o refezione d'intereſſe. E pure in quei tempi i popoli dello Stato Eccleſiaſtico erano più capaci di gravezze di quel, che ſiano di preſente, e l'Erario publico non era ridotto a quel miſero ſtato, quaſi d'una total depreſſione, nel quale oggidì ſi trova.

23 Non niegano gli Avvocati, e Difenſori degl'Officiali la verità di queſta diſtinzione, come certa, ed irrefragabile, ma ne niegano l'applicazione al caſo, dicendo che la legge generale di ſua natura deve abbracciare tutti i ſudditi, ed a tutti generalmente pregiudicare, non già nel caſo preſente, che il pregiudizio è ſolamente di 24. perſone particolari; Però ciò contiene un'equivoco manifeſto, poſciache la legge, e la proviſione generale ſi dice, quando abbraccia tutto un genere, ſicchè non vi ſia partialità, ed eccettuazione di perſone compreſe in quel genere, altrimente una legge, la quale ſi faccia per una Religione, o per un Monaſterio, o Capitolo, o altra ſimile Univerſità, non meritarebbe dirſi legge, e pure ſarebbe una mera vanità il dirlo; ne perchè il Papa ſupprima una Religione, ſi potrà dire, che non ſia legge, e proviſione generale; perchè non ſi ſupprimano tutte l'altre, e con ſimiglianti eſempi.

24 E nondimeno l'Iſtorie inſegnano, che anche ne'caſi particolari, e ſenza che vi concorreſſe una cauſa publica, come nel preſente caſo concorre, che tuttavia dal Principe non ſi rifaceſſe prezzo alcuno, o altro intereſſe conforme tralaſciandone molti ſimili, e valendoſi dell'individuale, ſeguì in queſt'iſteſſi Segretariati, o altri officii, ſotto Paolo Secondo, che conforme di ſopra ſi è accenato, levò gli officii ad alcuni poſſeſſori, i quali l'avevano comprato, ſenza che l'Iſtorico, il quale parla del fatto proprio, dica d'eſſerli data altra mercede, che quella d'una dura carcerazione per trè anni, negandoſeli di rimettere il negozio al giudizio della Ruota, dal che ſi può chiaramente ſcorgere, quanto grande ſia ſtata la giuſtizia, la pietà, e la benignità di Noſtro Signore.

25 Molti di quelli, i quali, o ſia per maligni tà, o per genio maledico, o ſia per la ſolita ignoranza, ed uſo del volgo inſano, profeſſano di tacciare l'operazioni del Principe Regnante, e de'ſuoi Miniſtri, cuoprono la ſatira, e la maledicenza col manto della pietà, e della compaſſione, particolarmente verſo i tre luoghi pii, e ciò a prima faccia fa qualche impreſſione appreſſo i non informati, o vero appreſſo quelli, i quali ſenz'altro diſcorſo con la prima operazione dell'intelletto formano il giudizio con le voci del volgo, o vero con la ſuperficie delle coſe, ma parimente ciò contiene un manifeſto errore; Imperciohè due luoghi pii, che ſono l'Oſpedale di San Spirito, ed il Capitolo di Sant'Euſtachio, ottengono queſti officii per via di contrattocorreſpettivo di vendita, e reſpettivamente di permutatione, Ed è maſſima vera, e ricevuta da' Giuriſti, ed anche da Morali, che ne'contratti oneroſi, e correſpettivi, i quali vanno regolati con la ſola giuſtizia commutativa, ſenza che vi abbia parte alcuna la diſtributiva, la Chieſa, e la cauſa pia non hà privilegio alcuno, ma ſi deve regolare con i ſtretti termini della giuſtizia commutativa, aguiſa d'ogni privato ſecolare, ſenza veruna differenza, in modo, che quel, che dalla ragione ſi diſpone con gli altri privati, ſi deve attendere anche con queſti luoghi pii.

Ed a riſpetto dell'Oſpedale di San Giovanni, il quale ottiene l'officio per ſemplice donativo, ſi devono conſiderare due coſe; una che pagarli il prezzo formarebbe uno ſtato troppo pregiudiziale alla Camera a riſpetto di tutti i donatarii, ed altri, i quali abbiano cauſa da eſſi. E l'altra, che quando Aleſſandro Seſto fè queſto donativo, credè di donare una poca coſa, in capitale di ſcudi 4000. e meno, ed in frutti di ſcudi 300. e meno, ed in ſtato, che l'Oſpedale era povero, ſicche non haveſſe ſcudi 1500. d'entrata; Onde oggi che ne hà da 20. mila non ſi può dire, che ſi diſtrugga l'opera pia. E quando Aleſſandro Settimo mutò la forma della piazza della Rotonda, pe'l motivo dell'ornato publico, pregiudicò notabilmente al Capitolo della Rotonda, dunque ſi dirà, che non poteva, nè doveva farlo ſenza taccia d'impietà. E l'aver noſtro Signore con ſanto zelo prohibito i giuochi publici a carte, cagiona un danno, ed una diminuzione notabile delle rendite a tre luoghi pii, i quali per conceſſione Apoſtolica hanno il bollo delle carte, e volendo prohibire affatto l'uſo delle carte, deſtruggerebbe detto bollo, dunque ciò non ſi potrebbe fare ſenza taccia d'impietà, che in verun modo non può dirſi. Ed altrimente quando Dio manda la careſtia, overo l'inondazione, o la guerra, o altro ſimile accidente, per il quale ſi ſminuiſcono in parte le rendite anche de'luoghi pii, ſi dirà, che Dio è empio?

Altri cuoprendo la ſatira, e'l veleno col manto, overo 26
col zuccaro del ben pubblico della Città, e del decoro della Corte, eſaggerano, che queſta, ed altre ſomiglianti riforme, ed economie convengono ad un privato padre di famiglia, ma non al Principe, al quale è più adattata la generoſità, e la grandezza pe'l decoroſo mantenimento de' grandi, che influiſce in quello de' popoli, e particolarmente degli artegiani, e vivandieri, la povertà, e la diminuzione de' quali vien da eſſi, contro ogni verità magnificata, ma parimente ciò contiene un manifeſto errore, maggiore dell'antecedente, poſciachè la liberalità, e la magnificenza nel Principe è commendabile, e ſi deve eſercitare più nella Città Metropoli, e nella Corte, che nell'altre parti del Principato, quando le forze dell'erario publico lo comportano, in modo che il non farlo, per cumular gli avanzi ſia effetto d'avarizia, e di tenacità, ma non già quando così richiede la povertà dell'erario, e la preciſa neceſſità, nella quale dicono i Giuriſti; che non ſi dà quella liberalità, che è virtù, ma quella, ch'è vizio, chiamata prodigalità, che però inſegnano l'Iſtorie, che molto migliori furono i Trajani, e i Veſpaſiani, ed altri ſimili dediti all'economia, che i Neroni, ed i Caracalli, e ſimili, profuſi nelle ſpeſe inutili, e ſuperflue, per le quali maggiori proſcrizioni, ed altri atti d'avidità, ed avarizia da queſti furono eſercitati. E fu gran fortuna di Tito, di cui tanto ſi magnifica la liberalità, l'eſſere così poco ſopraviſſuto a Veſpeſiano ſuo Padre, del quale i Scrittori tacciano l'avarizia, poichè in qualche lungo progreſſo di tempo ſi ſarebbe eſprimentato, che non in Tito, ma in Veſpeſiano foſſe commendabile la prudenza, ed il buon governo.

Che però quando il Principato, ed i Popoli ſono impo- 27
veriti, l'uſare magnificenza, e liberalità nella Città Metropoli, e nella Corte ſi può dir l'iſteſſo, che emaciare, ed impiagare il corpo con tutte le ſue membra, per ingraſſare il ſolo capo, o veramente per ben'ornare il capo, ſpogliare, e laſciar ignude tutte le membra, anche le parti vergognoſe, o pure ornare pompoſamente il capo, e laſciare il corpo involto in viliſſimi, e laceri cenci, con ſomiglianti eſempj, convenendo al capo, come parte più nobile un trattamento migliore, ed una cura più particolare, mentre la ſua ſalute, e fortezza influiſce nell'altre membra, ma con la ſua proporzione, e ſimetria, in modo, che non ſi dia l'accenata deformità, ed in ciò conſiſte l'errore popolare di molti.

In oltre ſi devono preſumere tre maſſime certe, ed irre- 28
fragabili, la prima, che ſempre la giuſtizia ſi deve anteporre alla pietà, ne ſi può dare vera pietà, e vera carità, la quale offenda la giuſtizia, ed a quella ripugni. L'altra che in concorſo di pietà la maggiore vince la minore. E la terza, che ſempre il bene publico, ed univerſale ſi deve anteppore al privato.

Stabilite queſte maſſime, e preſuppoſto in fatto, che 29
quando il Principe voglia far bene le ſue parti di Principe, e non di Tiranno, la Camera come corpo fantaſtico, ed intellettuale in fatti conſiſte ne' Popoli ſudditi, dal ſudore,

re, e sangue spremuto de' quali si cavano le rendite publiche della medesima Camera per la sopportazione de' pesi della Republica. Da ciò segue, che tutte le tre suddette massime assistono alla Camera contro i luoghi pii, molto più contro i particolari benestanti; Imperciochè essendo ridotti i popoli ad un'estrema povertà, ed ad una miseria più deplorabile ch' inesplicabile, sarà sempre un' offendere chiaramente la giustizia nel spremere maggiormente a questi per tutto lo Stato Ecclesiastico, quel poco sangue che l' è rimasto per far opere di supererogazione nel mantenere negli Ospedali d'una sola Città un maggior numero, per lo più di vagabondi, e di poltroni, overo nel mantenere il lusso, ed lo splendore della Corte.

E da ciò segue ancora la verificazione dell'altre due massimè, posciachè maggior opera di pietà è il cercare di sollevare i miseri, ed oppressi popoli di tutto il Principato, e questo come ben publico si deve anteppore al ben privato di due, o tre luoghi pii, maggiormente, che non si tratta di distruggerli, e d'impoverirli affatto, ma solamente di diminuire un moderno, ed accidentale augmento.

Come anche per chiusa del discorso si devono fare quattro considerazioni, o veramente si devono presupporre quattro assunti, parte di fatto, e parte di ragione in comprovazione di quanto di sopra si è detto, e per una risposta generale alli objetti, che si possono addurre in contrario, riservando alli diffensori della Camera le risposte più particolari, quando si faranno le dispute formali nella Ruota.

Primieramente, che il prezzo degli ufficii vacabili veramente nella sostanza non constituisce capitale, ma è un'anticipata percettione di quei frutti, ed emolumenti, che per altro in ciascun' anno si otterrebbero dal Principe, quando gli officii non fossero venduti, sicchè come per una specie di censo vitalizio, regolando la vita dell'uomo con un tempo verisimile, si stabilisce un prezzo proporzionato a questa verisimilitudine, in quel modo, che la legge nelle cose vitalizie ha fatto una tassa generale, ed uniforme a guisa delle vendite, o cessioni dell'usufrutto, overo delle pensioni, ed anche delle vendite delle case, e degli altri beni stabiliti a vita, contentandosi in tal modo la compra, e la vendita d'un' alea incerta, paragonata alla rete, che si butta nel mare, la quale contiene ugualmente il commodo, e l'incommodo, overo la perdita, ed il guadagno d'ambi i contraenti, imperciochè quella vita, la quale da principio si valuta per un certo spazio verisimile di tempo, può esser molto breve, sicchè il compratore faccia una perdita notabile, ed il venditore un notabile guadagno, ed all' incontro puo esser molto lunga, in modo che il venditore faccia una gran perdita, ed il compratore un gran guadagno, perloche il prezzo di queste vendite vien stimato come un frutto annuo della Dataria, e come tale si consuma negl' usi correnti, in modo che non può dirsi estante nella specie, overo nell'equivalente, sicchè la Camera di presente lo possieda, conforme di sua natura segue nel prezzo di quelle robbe, o ragioni delle quali se ne vende in perpetuo la sorte principale. E questa valutatione di vita, secondo la più alta ragugliazione si restringe dentro lo spatio di anni 15. per quel, ch'insegna la pratica notoria, e commune nelli quindenni spirituali, e profani.

E da ciò nascono due cose. Una del gran pregiudizio, e della gran lesione, che risulta alla Camera nella maggior parte di quest'officii, che essendosi venduti per quel prezzo, che verisimilmente importa, e si stima la vita d'un'uomo, ciò non ostante per mezzo delle rassegne, si sono fati quasi perpetui, a segno che molti di essi passano un secolo intiero, e di vantaggio, conforme di sopra nella narrazione del fatto si è detto. E l'altra, che il prezzo non può dirsi estante, e per conseguenza non vi entra l' equità naturale, la quale prohibisce il ritener la robba, ed il prezzo; Perlochè senza violazione della giustizia, col rigore legale haurebbe potuto, e potrebbe la Camera pretendere, a guisa del pupillo, e della Chiesa, di non esser tenuta a restituzione alcuna del prezzo pagato, come non estante.

Secondariamente si deve presuppore, che l'aumento notabile degli emolumenti non è nato dalla diligenza degl' Officiali, overo dal benefizio del tempo, ma dal fatto del medesimo Principe, e de' suoi Officiali, col spedire molti negozii per questa Segretaria de'Brevi, che per avanti si spedivano per la Penitenziaria, e per la Cancellaria, overo per le Sagre congregazioni, ed anche per gli Ordinarii de' luoghi. Dunque niuno si può dolere se il Principe toglie quel beneficio, che ad esso è piaciuto di concedere.

In terzo luogo si deve presuporre, che particolarmente per i donatarii, ed anche per quelli; i quali ne' tempi più antichi hanno comprato questi officii a prezzo molto inferiore, si è fatto un guadagno troppo eccessivo del 12. e del 15. ed anche del 20. e più per cento nello spazio di molt' anni, in modo che si sono rinfrancati del prezzo nel capitale duplicatamente di vantaggio; Onde quando anche ad alcuni possessori degli officii assista l'equità pe'l motivo della buona fede, tuttavia per questa ragione cessa in gran parte questa equità a loro favore, e maggior' equità assiste alla Camera tanto danneggiata, che non debba soggiacere a quest' altro danno.

Ed in quarto luogo si deve presuporre, che quando un contratto nel progresso del tempo si scuopre notabilmente ingiusto, e lesivo, benche da principio fosse giusto, se ne può pretendere la rescissione, anche con la restituzione, overo con ripetizione de' frutti notabilmente eccessivi, e particolarmente quando si tratta di pupilli, o di Chiese, o d'altri, i quali non potendo amministrare il suo per se medesimi, vivono sotto l'altrui legale necessaria amministrazione, mentre la legge presume una mala fede in quelli, i quali con essi faccino sì fatti eccessivi guadagni.

Che però stante questi quattro assunti, parte di fatto, e parte di ragione, quando anche non si restituisse cos' alcuna, ciò non sarebbe lontano dalla giustizia, e dall'equità, eccettuatone quei pochi, i quali da tempo moderno, col prezzo corrente alterato, hanno compro l'officio dalla Camera, e ne hanno percerto poco frutto, sicchè non si addattano le sudette ragioni; e da ciò si può scorgere con quanta equità, e circospezione si sia proceduto, più tosto aggravando la Camera.

Da tutto ciò, appresso ciascuno, anche di mediocre capa- 32
cità, risulta la risposta al fondamento de'donatarii immediati possessori, cioè, che devono le donazioni de' Prencipi esser ferme, e stabili posciachè ciò cammina bene, quando senza giusta causa si faccia la rivocazione d'una donazione particolare, in modo che l'atto di sua natura sia illecito, e prohibito dalle leggi, non già quando anche ne' casi particolari, l'atto sia lecito, conforme particolarmente al nostro proposito segue, quando il donatore diventi povero, ed il donatario sia ricco, molto più, e fuori d' ogni dubio, quando l'atto è universale, ordinato ad altro fine per beneficio publico, dal quale per indiretto, overo per conseguenza segue, che la donazione rimanga intile, imperciochè altrimente ingiuste, ed irragionevoli sarebbero le celebri, ed approvate Costituzioni revocatorie delle franchizie di Paolo Quinto, e di tutti gli altri Pontefici successori, ed anche le Bolle revocatorie di Boni facio Nono di Martino Quinto, d' Innocenzo Ottavo, di Adriano Sesto, di Pio Quarto, di Urbano Ottavo, ed altre molte, delle quali porrebbe farsi un lungo catalogo.

Ed è veramente cosa nuova al Mondo così appresso i Giuristi, e Morali, come anche appresso gl'Istorici, ed i Politici, che se manchi senza delitto, e senza mancamento positivo del donatore l' emolumento della cosa donata al donatario, debba il donatore pagarneli il prezzo.

E se bene la sottigliezza de'Giuristi per alcuni effetti suol 33
fingere; overo occultare due atti in queste graziose concessioni d'officii venali, uno ciò della vendita dell'officio, al prezzo corrente, che si finge pagato, e l'altro dell'istantaneo denotazione del medesimo prezzo tuttavia ciascuno di sano giudizio vede, ed intende, che questa è una metafisica legale, ed una idealità, e che in verità il donatore nulla riceve, ed il donatario nulla paga, sicchè nell' uno, e nell' altro in modo alcuno non è verificabile il termine, overo la parola di restituzione, o di refezione.

Gran strepito si fa per quegl' interessati, i quali a prezzo corrente, coll' assenso del Papa, hanno comprato gl' officii da' donatarii, o veramente da quelli, i quali l'hanno acquistato ne' tempi antichi a prezzo minore, quasi che 34
in tal modo rimangano ingannati dalla fede publica; Però si deve considerare, che o si vuol camminare col sommo rigore legale, o veramente si vuol camminare con l' equità non scritta; Caminando per la prima strada del rigore, si può rispondere, che doveano i compratori esser diligenti nel vedere le leggi di questo Collegio, l' ignoranza delle quali non gli scusa, ed in tal modo averebbero visto, e saputo, che l'atto era di sua natura risolubile, e che secondo la prima Bolla d' Innocenzo, non vi era altro obbligo, che di restituire li ducati 62400. e secondo l'altra di Pio, drizzandosi la parola restituire al Papa, non è verificabile, se non in quello, che si è ricevuto, conforme di sopra si è più volte detto. E caminando per la strada dell'equità, non

non si può negare, che questa assiste a' compratori, più che a' donatarii; ma conforme parimente di sopra si è detto, trattandosi d'un caso fortuito, al quale il fatto publico del Principe per via di legge universale vien paragonato, una maggior equità assiste alla Camera tanto dannificata, che non debba di vantaggio sentir quest'altro grave danno, che a' particolari, i quali in tutto, overo in gran parte si sono rinfrancati del denaro speso con i frutti eccessivi per tanti anni. E quell'ugual concorso del dan-
35 no nell'una, e nell'altra parte, dicono i Giuristi, che miglior è la condizione di quello, il quale tratta di un danno maggiore, overo che il publico si anteponga al privato, posciacchè se bene i superficiali applicando a tutti gl'interessi Camerali la sentenza di Plinio a Trajano, che sotto il buon Principe sempre la causa del Fisco deve esser mala,
36 credono, che in questo concorso si debba giudicare a favore de' privati contro la Camera; nondimeno ciò contiene ancora un chiaro errore, mentre altro è il Fisco penale, ed odioso, del quale parla Plinio, ed altro è la Camera nelle sue rendite, e ragioni publiche, per esser queste de' Popoli, piucchè del Principe, come sopra.

Sisto Quinto nell'anno 1587. rese venale l'officio dell' Assessore de' Maestri delle Strade, che dalla Dataria fù venduto per scudi 300. ed indi per via di rassegne è passato per molte mani nell'odierno possessore, il quale lo comprò per scudi 4000. in circa; onde se il Papa senza giusta causa volesse toglier quest'officio al possessore, per darlo ad un'altro, sarà tenuto pagarli il prezzo corrente, overo per quanto l'ha comprò; ma se per giusto motivo lo volesse sopprimere, sarebbe vanità il dire, che a ciò sia tenuto, con somiglianti esempj.

Nè si sà vedere, come ad alcuni Pontefici passati da tempo moderno, fuori della legge della fondazione di questo Colleggio, sia stato lecito ordinare, e decretare la perdita degli officii, e del prezzo, senza che restituisca cosa alcuna per la promozione de'possessori al Cardinalato, e che non sia lecito di presente il negare solamente quello, che non si è ricevuto, particolarmente a' donatarii, & a' compratori
37 a minor prezzo, i quali in sostanza non trattano di fuggir il danno, ma piutosto di fare un'illecito, ed un'eccedente lucro, mentre il restituire quel che non si è avuto, conforme di sopra si è detto, importa una pena formale, la quale non si dà senza delitto alcuno; ed essendo la Camera offesa, e la pregiudicata con la perdita per tant'anni di 40. mila, e più scudi annui, per una piccola somma pervenutali nelle mani, e la quale nè anche è andata a suo beneficio, come consumata in ragione di frutto corrente, non si sà vedere qual ragione legale, o naturale possa mai persuadere, che debba a sì fatta pena soggiacere.

38 E per ultimo, che si dolgono della rissoluzione gl'interessati, e dannino per ingiusta, sono degni di scusa, e di compassione, mentre l'interesse ad ogn'uno naturalmente dispiace, ed offusca d'intelletto, in modocchè, conforme di sopra si è detto, ogni determinazione per giusta, e per lodevole che sia, pare ingiusta, e dannabile; ma che lo biasimino gli altri, i quali non vi hanno interesse, e non ne riportano danno alcuno, e particolarmente i sudditi di questo Principato, deve senza dubbio dirsi effetto, o d'una gran malignità, o veramente d'una grande ignoranza, e stolidità; Imperciocchè essendo ciò seguito per il solo motivo di sollevare in qualche parte l'erario publico, tanto impoverito, l'effetto in sostanza ridonda in utile, e beneficio anche de' medesimi particolari, i quali altrimente dovrebbero essere caricati di nuove gravezze per supplire a' pesi publici.

Di maggior biasimo però degni sono quelli, i quali, o
39 sudditi, o forastieri, avendo interesse con la Camera per occasione de'luoghi de' Monti, overo degli officii, fecondano le doglianze degl'interessati, posciacchè deve rallegrarsi molto il creditore, quando vede il suo debitore be applicato all'economia, ed al suo sollievo, mentre in modo si rende più sicuro del suo credito; ed all'incono deve sommamente dispiacerli quando lo vede disappliccato, overo profuso, e dissipatore, in modocchè sempre più si carica di nuovi debiti, perchè così si rende impotente, e corre al precipizio di fallimento, il danno del qua in sostanza è più de' creditori, che di esso debitore, ch però si dolgono del proprio bene, per qualche male, ch ne risulti ad alcuni pochi particolari benestanti. A guisa quelli, i quali biasimano il medico, che li cura, e li pr serva dalle frequenti malatie morti, perchè in tal modo tolga il guadagno a' speziali, e barbieri, e beccamorti. Overo a guisa di quelli, i quali tacciano il Principe, perch 40
faccia disboscare, e mettere a coltura i campi, ed i poder o pure perchè faccia dissecare le paludi, e le acque stagna ti per la salubrità dell'aria, e per maggior' abbondanza d' frutti, ed anche per il maggior utile de' particolari padroni, perchè si tolga la delizia, e l'utile, ad alcuni pochi partic lari nella caccia, ò nella pesca; o veramente a guisa di qu li, a quali dispiaccia l'opportuna pioggia, che Iddio man per inaffiare i loro seminati, vigne, prati, orti, ed ali poderi, perchè s'incommodano, e si dannificano alcu poche lavandere, le quali commodamente asciugano i pa ni al sole, con somiglianti esempj, che però le sagre can paragonano il volgo, e le turbe a quell'infermo frenetic il quale insanisce contro il medico, che lo cura, e studi si affatiga per renderli la sanità, e liberarlo dal perico della morte, overo dal misero stato d'un'infelice vita, co sistendo propriamente l'officio del buono, e del vero Pri cipe nel procurare la universale vita felice, e civile d sudditi, per la quale propriamente si è introdotto il Princ pato.

APPENDICE.

A Capo di alcuni mesi doppo tirato il presente disco so, venne in pensiero all'istesso scrittore di certi carsi come si praticasse nella Francia, dove quest'uso d gli offizj venali è più frequente di quel, che sia in ogi altra parte, e Principato del mondo Christiano della n stra civile communicazione: ed essendosene scritto a qu Monsignor Nunzio Apostolico; da questo si è risposto che presente l'informazioni da persone peritissime, il ritrova praticarsi per appunto il medesimo che come sopr si è praticato, di restituire a' possessori degli offizj soppres solamente quel primo prezzo, che effettivamente è entrat nella Camera Regia, non curandosi l'augmento sopra venuto; e benchè i possessori l'havessero compro a mag gior prezzo da altri, che lo tenevano, a tal segno, ch essendo solito, che alle volte il Re nelle sue occorrenz esigge da' possessori di sì fatti offizj alcune sovvenzioni queste non si restituiscono, benchè il denaro sia entrat nella Camera Regia; che però molto meno si restituisce quel, che non vi è entrato.

Questa osservanza comprova molto quel, che di sopra si è detto esser di ragione, quando anche fosse dubio, per la massima vera, e ricevuta, che quando sopra quel punto, che si disputa manca la legge espressa, overo l'osservanza del proprio paese, o principato, overo che essendovi dubio, in tal caso è lecito ricorrere alla legge, o consuetudine d'un'altro principato, o paese; e questa si deve attendere non come legge obligatoria, ma come una gran dottrina, overo auttorità magistrale. Molto più per esservi qualche probabile notizia, che il medesimo si pratichi ancora nella Spagna, ed altrove.

Constitutio Innocentii XIII. quod de cætero Officia, & Loca Montium Vacabilia Romanæ Curiæ, cujuscumque qualitatis sint, per assumptionem ad Cardinalatum illa obtinentium minimè vacent, habetur impressa post Cap. 13. hujus Tractatus.

FINIS.